



COMUNICATO STAMPA

Facendo seguito alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 233 del 12/12/2023 della LND Sicilia la scrivente ASD Roccalumera Calcio nella persona del proprio legale Rappresentante Ivan Lazzaro quale Presidente manifesta il proprio disappunto per quanto accaduto. Nello specifico apprendiamo esterrefatti e con sdegno il dispositivo del Giudice Sportivo, il quale assegna la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le compagini in campo con l'aggravante di un'ulteriore ammenda pari ad Euro Trecento, cifra di entità esorbitante rapportata a qualsiasi altra sanzione

A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO

Via Umberto I, 462 / Roccalumera (ME) / Pec: roccalumeracalcio@pec.it
C.F. 97128320831 / P.IVA 03717310837 / Codice Univoco: KRRH6B9



comminata in tale Categoria. Il dispositivo, che si allega in copia, evidenzia poca chiarezza ed una palese contraddizione nel momento in cui cita testuali parole “i calciatori cercavano di colpire gli avversari (cioè i tesserati della scrivente Società ASD ROCCALUMERA), che si difendevano”; da qui una ovvia distorsione dell’interpretazione della realtà, figlia anche di un referto arbitrale nel quale venivano trascritti fatti ed eventi con discutibile precisione come di seguito riportato:

- Il calciatore citato BASILE CARMELO, sostituito al minuto 21 del secondo tempo, come da allegato rapporto di gara arbitrale, raggiunge gli spogliatoi, viene citato nel dispositivo del G.S. “con il viso insanguinato”, non essendo in campo

A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO

Via Umberto I, 462 / Roccalumera (ME) / Pec: roccalumeracalcio@pec.it
C.F. 97128320831 / P.IVA 03717310837 / Codice Univoco: KRRH6B9



palesa un chiaro scambio di persona, con ulteriore aggravante di falsa affermazione da parte del Direttore di gara.

- viene omesso che sul campo i calciatori venivano tutti sanzionati con la semplice ammonizione (testimoniate dalle riprese televisive) nonostante l'aggressione fisica, nettamente prima della sospensione dell'incontro in esame, e tali provvedimenti disciplinari sono TOTALMENTE omessi nel rapporto di gara!!!

- vengono comminate n. 2 squalifiche a nostri tesserati (di entità pressoché simile a quanto comminato alla Società Ospite), che, come ripetiamo e sottolineiamo ulteriormente,

A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO

Via Umberto I, 462 / Roccalumera (ME) / Pec: roccalumeracalcio@pec.it
C.F. 97128320831 / P.IVA 03717310837 / Codice Univoco: KRRH6B9



hanno semplicemente assunto un atteggiamento a difesa della propria incolumità.

Ulteriore e doverosa precisazione: viene citato e sanzionato, incredibilmente, il Collaboratore Gianluca Trimarchi, che, come tutti saprete, proprio a causa di episodi del genere, ha lottato per la propria vita, tornando alla “normalità” solo dopo un lungo periodo di riabilitazione, rinunciando tra le altre cose anche al calcio giocato: come può colui il quale, più di chiunque, è stato vittima di inaudita violenza, essere tacciato di tali nefandezze ed equiparato ad altro?

Aggiungiamo ancora che il Direttore di Gara Sig. Simone D'Agata della Sezione di Acireale veniva accompagnato

A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO

Via Umberto I, 462 / Roccalumera (ME) / Pec: roccalumeracalcio@pec.it
C.F. 97128320831 / P.IVA 03717310837 / Codice Univoco: KRRH6B9



personalmente da me stesso in qualità di componente del Servizio d'Ordine dal centro del campo all'interno del proprio spogliatoio, smentendo la tesi che la gara sia stata sospesa a causa di rissa ancor più violenta.

Da ultimo la riflessione finale ma più importante, e cioè: quale sia l'interesse della squadra di casa sul risultato di 3-0 (vittoria netta acquisita sul campo) a causare una rissa con conseguente ed ingiustificata sospensione della gara?

Sulla scorta di quanto su riportato agiremo in ogni sede richiedendo ogni ulteriore indagine per ristabilire la pura e semplice verità dei fatti, ribadendo quanto la nostra Società sia estranea ad ogni genere di violenza stigmatizzando da

A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO


Via Umberto I, 462 / Roccalumera (ME) / Pec: roccalumeracalcio@pec.it
C.F. 97128320831 / P.IVA 03717310837 / Codice Univoco: KRRH6B9



sempre tale genere di condotta, altresì con profonda amarezza siamo fermamente decisi a tutelare l'immagine di una Società modello come la nostra, con l'augurio che venga fatta con solerzia luce su questa tristissima vicenda, evitando spiacevoli e drastiche decisioni da parte nostra, costringendoci, giocoforza, a dover rinunciare alla partecipazione al Campionato in corso.

Tanto era dovuto per opportuna conoscenza.

Roccalumera, lì 12/12/2023

Il Presidente

ASD ROCCALUMERA CALCIO

A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO

Via Umberto I, 462 / Roccalumera (ME) / Pec: roccalumeracalcio@pec.it
C.F. 97128320831 / P.IVA 03717310837 / Codice Univoco: KRRH6B9